



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI GUSSOLA PROVINCIA DI CREMONA

C O P I A

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE TARIFFE ED ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.	Nr. Progr.	9
	Data	16/03/2019
	Seduta Nr.	2

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 16/03/2019 alle ore 09:00.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
BELLI FRANZINI STEFANO	S	LODI RIZZINI VITTORINO	S		
FORTUNATI MIRKO	S	DAOLIO MARCO	S		
FRANCHI PIER LUIGI	S	GALLI GIUSEPPE	N		
BOSONI GIAN CARLA	S	MANGONI NICOLO'	S		
AZZONI VANESSA	S	VIOLA MARA	S		
<i>TOTALE Presenti: 9</i>			<i>TOTALE Assenti: 1</i>		

Assenti Giustificati i signori:

GALLI GIUSEPPE

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE, DOTT. CINI MARCO.

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di SINDACO, il SIG. BELLI FRANZINI STEFANO dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:

OGGETTO:
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE TARIFFE ED ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.

Il Sindaco, Presidente del Consiglio Comunale, dopo aver introdotto il punto numero quattro all'ordine del giorno della presente seduta, con oggetto "Imposta unica comunale (IUC). Approvazione tariffe ed aliquote per l'anno 2019.", illustra l'argomento posto all'approvazione del Consiglio Comunale. Terminata la propria relazione introduttiva, il Sindaco apre la discussione.

Non essendovi richieste d'intervento, il Sindaco dichiara chiusa la discussione del presente punto all'ordine del giorno ed invita, quindi, il Consiglio Comunale ad approvare la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modifiche ed integrazioni;

- il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.", e successive modifiche ed integrazioni;

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rubricato "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.", e successive modifiche ed integrazioni;

- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).", e successive modifiche ed integrazioni;

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.";

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).", e successive modifiche ed integrazioni;

- il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.";

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).";

- la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, rubricata "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.";

- la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, rubricata "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.";

- il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, recante “*Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.*”, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12;

- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, rubricata “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.*”, che ha approvato le norme specifiche di finanza pubblica locale vigenti nel 2019;

RICHIAMATI:

➤ l'art. 119 della Costituzione, come sostituito dall'art. 5 della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e, successivamente, modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 4, della L. Cost. 20 aprile 2012, n. 1, il quale prevede, ai commi 1 e 2, che “*I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.*”;

- l'art. 54 (*Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici*) del citato D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, il quale, al comma 1, dispone che “*Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione.*”;

- l'art. 149 (*Principi generali in materia di finanza propria e derivata*) del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che, ai commi da 1 a 3, recita:

“1. *L'ordinamento della finanza locale è riservato alla legge, che la coordina con la finanza statale e con quella regionale.*

2. *Ai comuni e alle province la legge riconosce, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.*

3. *La legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal fine i comuni e le province in forza dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*”;

- l'art. 1, comma 169 (*Proroga automatica delle aliquote vigenti in mancanza di nuova delibera*), della succitata L. n. 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede che “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*”;

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che: “*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la*

deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;

- l'art. 151, comma 1, del T.U.E.L., il quale stabilisce al 31 dicembre il termine entro il quale il gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, salvo differimento, da disporsi con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTI:

- il decreto 7 dicembre 2018, emanato dal Ministro dell'interno e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale - n. 292 del 17/12/2018, che ha disposto il differimento, dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019, del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali, ed ha autorizzato, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla predetta data;

- il decreto 25 gennaio 2019, emanato dal Ministro dell'interno e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale - n. 28 del 02/02/2019, che ha disposto l'ulteriore differimento, dal 28 febbraio al 31 marzo 2019, del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali, ed ha confermato l'autorizzazione per gli enti locali all'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla predetta data;

DATO ATTO che il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021 risulta in corso di approvazione;

VISTO l'art. 1, comma 639, della citata L. n. 147/2013, che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), la quale:

- si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- si compone di tre distinte entrate, ovvero dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che, a norma dell'art. 1, comma 690, della citata Legge n. 147/2013, la IUC è applicata e riscossa dal comune;

RICHIAMATI:

➤ l'art. 1, comma 26, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 - come, da ultimo, modificato dall'art. 1, comma 37, lett. a), della L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018 -, che, per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, aveva introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008-2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo:

- al primo periodo, che *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.”;*

- al quarto periodo, che *“La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, [...] né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”*;

➤ l’art. 1, comma 28, della L. n. 208/2015, che, in materia di TASI, ha previsto che, per l’anno 2016, i comuni potessero mantenere, con espressa deliberazione del consiglio comunale, la maggiorazione della TASI in un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l’anno 2015, per cui non è stato possibile introdurre alcun aumento, nel 2016, anche sotto questo profilo;

➤ l’art. 1, comma 42, lett. b), della L. n. 232/2016, che, al citato comma 28 della L. n. 208/2015, ha aggiunto il seguente periodo: *“Per l’anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l’anno 2016.”*;

➤ l’art. 1, comma 37, lett. b), della L. 27 dicembre 2017, n. 205, che, al medesimo comma 28 della L. n. 208/2015, ha aggiunto il seguente periodo: *“Per l’anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017.”*;

➤ da ultimo, l’art. 1, comma 1133, lett. b), della L. 30 dicembre 2018, n. 145, che, al medesimo comma 28 della L. n. 208/2015, ha aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“Per l’anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018.”*;

CONSIDERATO, pertanto, che, sulla base delle summenzionate disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2017, dalla legge di bilancio 2018 e dalla legge di bilancio 2019 - per effetto del citato art. 1, comma 42, lett. b), della L. n. 232/2016, del citato art. 1, comma 37, lett. b), della L. n. 205/2017 e del citato art. 1, comma 1133, lett. b), della L. n. 145/2018 - è stata confermata, per gli anni 2017, 2018 e 2019, la possibilità per i comuni di mantenere la maggiorazione TASI nella misura applicata per l’anno 2015, sempre previa espressa deliberazione del Consiglio Comunale;

CONSIDERATO, invece, che, diversamente da quanto stabilito dalla legge di stabilità 2016, dalla legge di bilancio 2017 e dalla legge di bilancio 2018 - per effetto del citato art. 1, comma 26, della L. n. 208/2015, del citato art. 1, comma 42, lett. a), della L. n. 232/2016 e del citato art. 1, comma 37, lett. a), della L. n. 205/2017 -, che avevano disposto la sospensione dell’aumento dei tributi locali per gli anni 2016, 2017 e 2018, confermando l’applicabilità delle aliquote 2015, con l’unica eccezione della TARI, per effetto della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), dall’anno 2019 non è più previsto alcun blocco agli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali;

RICHIAMATE:

- la propria deliberazione C.C. n. 28 del 21/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale furono approvate le aliquote e tariffe dell’imposta unica comunale (IUC) per l’anno 2015;

- la propria deliberazione C.C. n. 23 del 29/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale furono approvate le aliquote e tariffe dell’imposta unica comunale (IUC) per l’anno 2016, nella stessa misura applicata per l’anno 2015;

- la propria deliberazione C.C. n. 16 del 29/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati il Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) ed il Regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), tuttora vigenti;

- la propria deliberazione C.C. n. 10 del 25/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale furono approvate le aliquote e tariffe dell'imposta unica comunale (IUC) per l'anno 2017, nella stessa misura applicata per gli anni 2015 e 2016;

- la propria deliberazione C.C. n. 11 del 26/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale furono approvate le aliquote e tariffe dell'imposta unica comunale (IUC) per l'anno 2018, nella stessa misura applicata per gli anni 2015, 2016 e 2017;

RITENUTO opportuno procedere, con una sola deliberazione, all'approvazione delle aliquote e delle tariffe applicabili, per l'anno 2019, nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'imposta unica comunale (IUC), sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi da 707 a 721, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni, l'**imposta municipale propria (IMU)**, per l'anno 2019, continua a prevedere:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;

- la non applicabilità dell'imposta ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011;

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380, lett. f), della L. 24 dicembre 2012, n. 228;

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 1092, della Legge n. 145/2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019, ha esteso anche al coniuge del comodatario, in caso di morte del comodatario stesso, qualora siano presenti figli minori, l'agevolazione già prevista dall'art. 13, comma 3, lett. 0a), del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, lettera introdotta dall'art. 1, comma 10, lett. b), della L. n. 208/2015, e consistente nella riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come abitazione principale;

RICHIAMATE:

- la deliberazione G.C. n. 10 del 05/03/2019, avente come oggetto: "*Determinazione dei valori medi delle aree edificabili ai fini IMU per l'anno 2019.*";

- la deliberazione G.C. n. 13 del 05/03/2019, avente come oggetto: "*Schema di nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP) 2019/2021 (art. 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.): approvazione.*";

- la deliberazione G.C. n. 14 del 05/03/2019, avente per oggetto: "*Schema di bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.): approvazione.*";

CONSIDERATO che, nel 2019:

- pur a fronte della difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate e pur a fronte del venir meno del blocco

all'aumento dei tributi locali introdotto dalla legge di bilancio 2019, il Comune dovrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2015 e confermati negli esercizi 2016, 2017 e 2018;

- a fronte della disposizione statale (di cui all'art. 13, comma 3, lett. 0a), del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, lettera, come detto, introdotta dall'art. 1, comma 10, lett. b), della L. n. 208/2015 e, successivamente, modificata dall'art. 1, comma 1092, della L. n. 145/2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019) relativa agli immobili concessi in comodato, è confermata la necessità di definire, come nel 2016, una specifica aliquota applicabile a tale fattispecie, di applicazione obbligatoria;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali, ulteriori modifiche normative in materia di imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle **aliquote IMU** relative all'anno 2019, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri, che riprendono quelli già introdotti nel 2016 e confermati nel 2017 e nel 2018:

Fattispecie	Aliquote
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011	5 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, o, in caso di morte del comodatario, anche al coniuge di quest'ultimo, ma solo se siano presenti figli minori, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso comune	8,9 per mille, con riduzione del 50% della base imponibile
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	8,9 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	8,9 per mille, di cui 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato
Aliquota terreni agricoli	8,9 per mille
Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998, n. 431	8,9 per mille (aliquota da ridurre al 75%)
Detrazioni per abitazione principale e pertinenze classificate nelle categorie A1, A8, A9	euro 200,00
Abitazione principale, assimilate e pertinenze (con esclusione di quelle classificate nelle categorie A1, A8, A9)	non soggetta
Fabbricati rurali strumentali	non soggetti

CONSIDERATO, relativamente al **tributo per i servizi indivisibili (TASI)**:

- che l'art. 1, comma 639, della L. n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14, della L. n. 208/2015, prevede che il presupposto impositivo sia costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

- che l'art. 1, comma 675, della L. n. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

- che, a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 28, della L. n. 208/2015, come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b), della L. n. 232/2016, dall'art. 1, comma 37, lett. b), della L. n. 205/2017 e dall'art. 1, comma 1133, lett. b), della L. n. 145/2018, è stata confermata, anche per l'anno 2019, come già per gli anni 2017 e 2018, la possibilità per i comuni di mantenere la maggiorazione TASI nella misura applicata per l'anno 2015, sempre previa espressa deliberazione del consiglio comunale;

RITENUTO necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare, nella presente deliberazione, i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione dei relativi costi imputabili all'anno 2019, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	€ 19.973,19
Viabilità e infrastrutture stradali	€ 117.832,66
Servizi di polizia locale	€ 29.200,00
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€ 26.253,00
Anagrafe	€ 6.000,00
Totale	€ 199.258,85

RITENUTO di procedere all'approvazione delle **aliquote TASI** relative all'anno 2019, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri, che riprendono quelli già introdotti nel 2016 e confermati nel 2017 e nel 2018:

Fattispecie	Aliquote
Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011	0 per mille senza detrazioni
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille
Altri fabbricati	0 per mille

Aree fabbricabili	0 per mille
Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998, n. 431	0 per mille
Abitazione principale, assimilate e pertinenze con esclusione di quelle classificate nelle categorie A1, A8, A9	non soggetta

CONSIDERATO, relativamente alla **tassa sui rifiuti (TARI)**:

➤ che la legge di bilancio 2019 non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla Legge n. 147/2013 (commi da 641 a 666), confermando, anche per il 2019, l'applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013, n. 124, con disposizioni la cui applicabilità risulta, pertanto, confermata anche per l'esercizio 2019;

➤ che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione, da parte del comune, di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedano o detengano, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati (art. 1, commi 641 e 642, della Legge n. 147/2013);

- la possibilità (art. 1, commi 651 e 652, della L. n. 147/2013 e s.m.i.) di commisurare la tariffa tenendo conto:

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. metodo normalizzato), utilizzato nel 2014 per la definizione delle tariffe TARI;

b) in alternativa ai criteri di cui al citato comma 651, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

➤ che l'art. 1, comma 1093, della citata Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), modificando il richiamato art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, in attesa di una revisione complessiva del regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, ha previsto l'estensione anche al 2019 della possibilità per i comuni di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 allo stesso regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, nonché della possibilità per i comuni di non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Tale facoltà, in vigore da alcuni anni, è volta a semplificare l'individuazione dei coefficienti di graduazione delle tariffe TARI, evitando altresì cambiamenti troppo marcati del prelievo su talune categorie;

➤ che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682, della L. n. 147/2013 prevede che il comune debba determinare la disciplina per l'applicazione della tassa sui rifiuti, con particolare riferimento:

1) ai criteri di determinazione delle tariffe;

2) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

- 5) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO, peraltro, che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. n. 16/2014, convertito in L. n. 68/2014, dall'art. 1, comma 38, della L. n. 205/2017, e dall'art. 1, comma 1093, della L. n. 145/2018, hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. n. 158/1999, prevedendo:

- che, nelle more della revisione dello stesso D.P.R. n. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il comune possa prevedere, per gli anni 2014/2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e possa, altresì, non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;

- in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

CONSIDERATO, inoltre:

- che, ai sensi dell'art. 1, comma 649, della L. n. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e), del D.L. n. 16/2014, convertito in L. n. 68/2014, nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI, il comune deve disciplinare, con proprio regolamento, riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

- che la stessa disposizione prevede, altresì, che, con lo stesso regolamento, il comune dovrebbe individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione;

- che, pur alla luce dell'interpretazione dettata dal MEF con la risoluzione del 9 dicembre 2014 n. 2/DF, questo Comune non ritiene opportuno intervenire per modificare, a livello regolamentare così come a livello tariffario, le modalità applicative della TARI in relazione a tali superfici, fatta salva l'individuazione di una tariffa specifica per i magazzini ed i depositi, non prevista nel D.P.R. 158/1999 per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, in quanto l'effettiva portata di quest'ultima parte della nuova disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di tale disposizione, non essendo peraltro configurabile l'ordinaria produzione di rifiuti speciali nei locali magazzino, tale da incidere nell'immediato sull'ordinaria modalità di applicazione della TARI;

RILEVATO:

- che, ai sensi del comma 654 del citato articolo 1 della Legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, il tributo in parola deve, in ogni caso, assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 (*Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche*) del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento

provvedano, a proprie spese, i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- che l'art. 1, comma 683, della L. n. 147/2013 prevede che il consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

- che il comma 650 del più volte richiamato articolo 1 della Legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, prevede che la TARI sia corrisposta in base a tariffa riferita ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;

- che, a norma del comma 651 del medesimo articolo 1 della Legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

- che l'art. 1, comma 653, della pluricitata L. n. 147/2013, modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b), della L. n. 208/2015, testualmente recita: *“A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.”*;

VISTO, al riguardo, l'«*Aggiornamento per l'anno 2019 delle “Linee guida interpretative” per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013*» pubblicato in data 14/02/2019 dal Dipartimento delle Finanze al fine di supportare gli enti che, nel 2019, si misurano con l'applicazione della citata disposizione, che ha introdotto un ulteriore elemento di cui i comuni devono tenere conto in aggiunta a quelli già ordinariamente utilizzati per il piano finanziario, ovvero *“anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

PRESO ATTO che, con la sopra citata deliberazione G.C. n. 14 del 05/03/2019, di approvazione dello schema di Bilancio di previsione finanziario 2019/2021, la Giunta Comunale ha proposto a questo organo consigliare l'approvazione delle tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI) tenuto conto del Piano Finanziario 2019;

RICHIAMATA, in merito, la propria precedente deliberazione C.C. n. 8 in seduta odierna del 16/03/2019, avente come oggetto: *“Tassa sui rifiuti (TARI): Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2019: approvazione.”*;

RICHIAMATO il comma 666 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, a tenore del quale *“È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.”*;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante *“Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.”*, e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO:

- che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA), di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, è stato istituito quale tributo annuale a favore delle province, dovuto a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento la disciplina e il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela la difesa e la valorizzazione del suolo;

- che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA), commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettati dai comuni a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo in oggetto;

- che l'aliquota di applicazione del TEFA viene stabilita annualmente dalla provincia entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello cui si riferisce e può variare dall'1% al 5%;

RICHIAMATA la deliberazione del Presidente della Provincia di Cremona n. 123 del 05/10/2018 - trasmessa con nota assunta al Protocollo comunale n. 5220/2018 in data 16/10/2018 -, con la quale il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) è stato confermato, per il triennio 2019/2021, nella misura massima del 5%, pari agli esercizi 2016, 2017 e 2018, dando atto che le risorse introitate a tale titolo sono finalizzate in parte ad interventi provinciali per la difesa e la tutela dell'integrità fisica e ambientale del territorio provinciale, oltre che al finanziamento delle spese generali di funzionamento;

RICORDATO:

- che il Comune di Gussola, nell'anno 2005, ha attivato la raccolta "porta a porta" dei rifiuti solidi urbani, differenziando la frazione umida da quella secca, al fine di ottenere una sensibile diminuzione dei rifiuti da smaltire in discarica;

- che il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di gestione dei rifiuti differenziati è affidato a "CASALASCA SERVIZI S.p.A.", società partecipata dal Comune di Gussola, a capitale maggioritario pubblico, con sede legale in Casalmaggiore (CR), Piazza Garibaldi n. 26, codice fiscale e partita I.V.A. 01059760197, iscritta nel Registro delle Imprese di Cremona al n. 01059760197;

- che, con deliberazione C.C. n. 36 del 28/11/2008, esecutiva ai sensi di legge, furono approvati gli indirizzi per l'attivazione della raccolta differenziata globale "porta a porta" dei rifiuti solidi urbani non ingombranti, aggiungendo, al sistema ormai consolidato della raccolta differenziata "porta a porta" delle frazioni secca ed umida, le nuove raccolte domiciliari differenziate di plastica, vetro e lattine, carta e cartone, con la conseguente eliminazione delle campane stradali precedentemente dislocate sul territorio per il conferimento di vetro, plastica, carta, lattine in alluminio e banda stagnata;

- che, con deliberazione G.C. n. 34 del 02/03/2009, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "*Riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani con l'avvio del sistema porta a porta globale a decorrere dal 6 marzo 2009. Atti conseguenti e indirizzi per il Responsabile.*", si è provveduto a riorganizzare il servizio, con attivazione della raccolta domiciliare di tutte le frazioni differenziate dei rifiuti domestici e assimilati non ingombranti, definendo, con precisione, le relative modalità di raccolta;

- che, nel solco delle politiche ambientali mirate alla razionalizzazione e diminuzione della produzione di rifiuti, l'ente ha incentivato la pratica, da parte della cittadinanza, dell'autocompostaggio della frazione verde e organica dei rifiuti domestici, attraverso l'utilizzo del *composter* domestico;

- che, con deliberazione G.C. n. 125 del 19/09/2011, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale provvede a riorganizzare il servizio di raccolta della frazione organica dei rifiuti solidi urbani, autorizzando "Casalasca Servizi S.p.A." ad effettuare la stessa con cadenza monosettimanale, ogni lunedì, limitando, in via sperimentale, detta nuova modalità di raccolta della frazione umida al solo periodo invernale, con decorrenza dal 1° novembre 2011 al 31 marzo 2012;

- che, in considerazione dei consistenti risparmi realizzati per effetto della summenzionata riorganizzazione del servizio di raccolta della frazione organica dei rifiuti, con conseguente maggior percentuale di copertura del costo complessivo di esercizio del servizio in oggetto, con deliberazione G.C. n. 17 del 27/02/2012, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto alla conferma e stabilizzazione del servizio di raccolta monosettimanale della frazione organica (c.d. umida) dei rifiuti solidi urbani del Comune di Gussola limitatamente al solo periodo invernale, con decorrenza dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno;

- che, al fine di incentivare la diffusione dell'utilizzo ed il corretto smaltimento di pannolini ecologici biodegradabili, certificati come compostabili, da parte delle famiglie residenti, l'ente, con deliberazione G.C. n. 130 del 07/12/2012, esecutiva ai sensi di legge, ha aderito alla campagna "ECOMAMMA" promossa da "Casalasca Servizi S.p.A.", volta a consentire la raccolta porta a porta degli stessi unitamente alla frazione organica;

- che il Comune di Gussola è proprietario di un Centro di Raccolta comunale dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, ubicato in Via Valdemaggi n. 47 e gestito direttamente dal Comune di Gussola, debitamente attrezzato per l'auto-conferimento, da parte dei cittadini, tra gli altri, dei rifiuti ingombranti, dei rifiuti pericolosi, degli oli vegetali, delle batterie e medicinali, dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (c.d. R.A.E.E.), nonché degli sfalci e potature provenienti dagli orti e giardini privati;

- che, al fine di agevolare i nuclei familiari composti unicamente da persone anziane, l'ente ha ritenuto di attivare, dal mese di luglio 2009, la raccolta domiciliare, su chiamata, della frazione verde dei rifiuti da conferire in piazzuola, sottoponendo, contestualmente, al Consiglio comunale la proposta di approvazione del regolamento di istituzione del relativo servizio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi da 662 a 665, della L. n. 147/2013, il Comune è, altresì, tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono, temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'articolo 22 del vigente "*Regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI)*" approvato con deliberazione C.C. n. 16 del 29/04/2016, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento;

VISTO il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019, afferente al Comune di Gussola, redatto ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni, come superiormente approvato con propria precedente deliberazione C.C. n. 8 in seduta odierna del 16/03/2019;

VISTO il "*Prospetto di calcolo delle tariffe*" afferente ai comuni collocati nella macroregione Nord con popolazione fino ai cinquemila abitanti, di cui all'Allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999;

VISTA l'allegata proposta di approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano finanziario 2019 come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019, in conformità a quanto previsto dal succitato comma 654 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

EVIDENZIATO che, nella ripartizione tra gli utenti dei costi, fissi e variabili, indicati dal Piano finanziario 2019 come sopra approvato, in conformità alle regole contenute nel metodo, come principio generale, si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in misura corrispondente al valore medio rispetto a quanto proposto (cc.dd. *range* compresi tra un minimo ed un massimo) dalle tabelle costituenti allegati allo stesso decreto;

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652, della L. n. 147/2013 e successive modificazioni, ai comuni è stata attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

DATO ATTO che, a seguito di approfondite simulazioni di calcolo condotte dagli uffici comunali in relazione alle diverse tipologie di utenze, nell'ambito dell'intervallo consentito dal D.P.R. n. 158/1999 e della libertà, riconosciuta all'ente, di individuazione, all'interno di esso, dei coefficienti di produttività da applicare alle varie categorie di utenze, considerata la necessità di attenersi a criteri razionali che non consentano alla pur legittima discrezionalità amministrativa di sfociare in arbitrio, si è ritenuto, con riferimento alle utenze non domestiche:

➤ di applicare i coefficienti minimi consentiti alle attività produttive di cui alle categorie n. 17 (Bar, caffè, pasticceria) e n. 20 (Ortofrutta, pescherie, fiori e piante), in considerazione dell'aumento esponenziale di quanto dovuto dai titolari delle medesime rispetto al regime TARSU vigente fino al 2012 - titolari, peraltro, già soggetti passivi del tributo in quanto intestatari di utenze domestiche assoggettate ad autonoma imposizione - ed in attuazione dei consolidati indirizzi dell'amministrazione in tema di valorizzazione del commercio come elemento di integrazione e coesione sociale, oltre che di volano dello sviluppo economico, nell'ambito del quale una funzione cruciale viene svolta dal tessuto degli esercizi commerciali di vicinato e dai pubblici esercizi, rete capillare e risorsa insostituibile per garantire, specie nei piccoli centri, un'offerta varia, prossima e di qualità alla popolazione residente ed ai turisti sull'intero territorio lombardo, come testimoniato dalla partecipazione del Comune di Gussola, in qualità di *partner* fondatore, al Distretto diffuso di rilevanza intercomunale del Commercio (DiD) denominato "Distretto del Commercio Delle Terre Casalasche", costituito con accordo sottoscritto in data 22 gennaio 2010 e riconosciuto dalla Regione Lombardia con D.d.g. 28 aprile 2010 - n. 4562;

➤ di applicare i coefficienti massimi consentiti alla sola attività d'impresa facente capo alla categoria n. 9 (Banche ed istituti di credito), in considerazione dell'esiguo numero (due) di tali utenze non domestiche sul territorio comunale e delle risultanze delle simulazioni di calcolo, evidenzianti, pur applicando i coefficienti massimi, una sensibile diminuzione di quanto esigibile, a titolo di TARI, nei confronti di tali soggetti passivi, rispetto a quanto dovuto dai medesimi ai fini TARSU nell'anno 2012 a parità di superficie, ancor più stridenti se confrontati agli abnormi aumenti impositivi patiti sia dalle utenze domestiche che dalla generalità delle utenze non domestiche, nella particolare declinazione di talune attività commerciali, quali quelle indicate al punto precedente;

RITENUTO, per tutto quanto sopra dettagliatamente esposto e motivato in fatto e in diritto, di procedere all'approvazione delle seguenti **tariffe della tassa sui rifiuti (TARI)** per l'anno 2019, in ottemperanza a quanto prescritto dal succitato art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni:

A) Utenze domestiche

Nucleo familiare (n. componenti)	Quota fissa (€/m²/anno)	Quota variabile (€/anno)
1	0,61965	50,43
2	0,72292	100,85
3	0,79669	129,22
4	0,85570	163,89
5	0,91472	204,86
6 o più	0,95898	236,37

B) Utenze non domestiche

n.	Categorie di attività	Quota fissa (€/m²/anno)	Quota variabile (€/m²/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,392	0,467
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,695	0,828
3	Stabilimenti balneari	0,478	0,571
4	Esposizioni, autosaloni	0,345	0,415
5	Alberghi con ristorante	1,135	1,354
6	Alberghi senza ristorante	0,809	0,964
7	Case di cura e riposo	0,922	1,100
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,007	1,203
9	Banche ed istituti di credito	0,548	0,657
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,936	1,115
	- idem utenze giornaliere	0,005	0,006
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,225	1,459
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,832	0,989
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,983	1,170
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,634	0,755
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,775	0,922
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	5,797	6,905
	- idem utenze giornaliere	0,025	0,030
17	Bar, caffè, pasticceria	3,442	4,096
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,958	2,334
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,962	2,335

20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5,731	6,829
	- idem utenze giornaliere	0,031	0,037
21	Discoteche, night-club	1,267	1,512

DATO ATTO:

- che, a seguito di positiva valutazione di opportunità e praticabilità organizzativa e gestionale riservata alla competenza del Funzionario Responsabile dell'imposta unica comunale (IUC), la gestione delle attività di accertamento e riscossione spontanea della IUC, nelle sue componenti IMU, TASI e TARI, sarà prettamente interna, ossia eseguita in economia, con personale proprio, direttamente dal Comune di Gussola;

- che la gestione delle attività afferenti alla riscossione coattiva della IUC avverrà in conformità alle determinazioni assunte da questo organo consiliare con deliberazione C.C. n. 25 del 08/07/2017, di delega delle funzioni e delle attività relative alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e delle entrate patrimoniali del Comune di Gussola al soggetto pubblico al quale è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale "Agenzia delle entrate-Riscossione", ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 2-*bis* del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, e successive modificazioni;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'imposta unica comunale, il comma 688 della L. n. 147/2013, come modificato dall'art. 4, comma 12-*quater*, del D.L. n. 66/2014, convertito in L. n. 89/2014, prevede che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI deve intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre stabilite dall'art. 9, comma 3, del D.Lgs. n. 23/2011, la riscossione della TARI possa essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal comune, per quanto consentendo, di norma, almeno due rate a scadenza semestrale, e che i comuni debbano assicurare la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli;

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze relative al versamento dell'imposta unica comunale (IUC), distintamente per la componente IMU, per la componente TASI e per la componente TARI:

IMU	Acconto	16 giugno 2019
	Saldo	16 dicembre 2019
TASI	Acconto	16 giugno 2019
	Saldo	16 dicembre 2019
TARI	1^ Rata	16 luglio 2019
	2^ Rata	16 settembre 2019
	3^ Rata	16 novembre 2019

UDITE le proposte di cui al presente punto all'ordine del giorno;

UDITA la relazione del Sindaco, come da registrazione digitale integralmente acquisita agli atti dell'ufficio segreteria, che qui si intende riprodotta evitandone la trascrizione;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione del presente atto, quanto all'IMU, per effetto del disposto dell'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, convertito, con

modificazioni, dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni, e, quanto alla TARI ed alla TASI, in virtù del comma 683 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, i quali hanno introdotto espresse e particolari deroghe alla previsione generale recata dall'art. 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 267/2000, che assegna al consiglio comunale la competenza in ordine all'istituzione ed all'ordinamento dei tributi, con esclusione, tuttavia, della determinazione delle relative aliquote, previsione che fa ordinariamente ricadere le delibere tariffarie nella competenza generale della giunta;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”;*

RICHIAMATO, altresì, l'art. 13, comma 13-bis, del medesimo D.L. n. 201/2011, come novellato dall'art. 10, comma 4, lett. b), del D.L. n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 64/2013, e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 10, lett. e), della L. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale stabilisce che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;*

RICHIAMATA la nota Prot. n. 4033/2014 in data 28/02/2014 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale (IUC);

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c), del T.U.E.L., al bilancio di previsione sono allegate *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;*

ATTESO, pertanto, che, come si desume dal dettato della testé citata previsione, l'approvazione delle aliquote e delle tariffe costituisce oggetto di delibere necessariamente autonome e precedenti rispetto all'approvazione del bilancio, di cui costituisce un presupposto, risultando correlativamente non configurabile un'approvazione implicita delle tariffe attraverso l'approvazione del bilancio;

VISTI:

- lo "*Statuto comunale*", approvato con deliberazione C.C. n. 13 in data 28/02/2002;
- il "*Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali*", approvato, con modificazioni, con deliberazione C.C. n. 6 del 28/03/2015;
- il "*Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi*", approvato con deliberazione G.C. n. 33 del 11/05/2015;
- il "*Regolamento sui controlli interni*", approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 28/03/2015;
- il "*Regolamento di contabilità*", approvato con deliberazione C.C. n. 39 del 29/11/2018;

ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147 e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, sotto il profilo della regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147, 147-*bis*, comma 1, e 153 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

CON voti favorevoli n. 7 (Stefano Belli Franzini, Mirko Fortunati, Pier Luigi Franchi, Gian Carla Bosoni, Vanessa Azzoni, Vittorino Lodi Rizzini, Marco Daolio), contrari nessuno, astenuti n. 2 (Nicolò Mangoni, Mara Viola), legalmente espressi, per alzata di mano, dal Sindaco e dai n. 6 (sei) Consiglieri votanti su n. 8 (otto) Consiglieri presenti,

DELIBERA

1) **DI DARE ATTO** che le premesse, alle quali si fa qui il più ampio e completo rinvio recettizio, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) **DI APPROVARE**, per i presupposti di fatto e per le ragioni di diritto esposte in premessa e qui integralmente richiamate e recepite, le seguenti **aliquote e tariffe di applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)** per l'anno 2019, con efficacia dal 1° gennaio 2019:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Fattispecie	Aliquote
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011	5 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, o, in caso di morte del comodatario, anche al coniuge di quest'ultimo, ma solo se siano presenti figli minori, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso comune	8,9 per mille, con riduzione del 50% della base imponibile
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	8,9 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	8,9 per mille, di cui 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato
Aliquota terreni agricoli	8,9 per mille
Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998, n. 431	8,9 per mille (aliquota da ridurre al 75%)
Detrazioni per abitazione principale e pertinenze classificate nelle categorie A1, A8, A9	euro 200,00
Abitazione principale, assimilate e pertinenze (con esclusione di quelle classificate nelle categorie A1, A8, A9)	non soggetta
Fabbricati rurali strumentali	non soggetti

➤ **di confermare**, con riferimento all'esercizio finanziario 2019, la **detrazione per l'abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze**, nella misura di legge, ossia nell'importo di **€ 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle predette categorie catastali, comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle tipologie catastali C2, C6, C7; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La medesima detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616 (a norma dell'art. 13, comma 10, del

D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, come sostituito dall'art. 1, comma 707, lett. d), della L. n. 147/2013);

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Fattispecie	Aliquote
Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011	0 per mille senza detrazioni
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille
Altri fabbricati	0 per mille
Aree fabbricabili	0 per mille
Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998, n. 431	0 per mille
Abitazione principale, assimilate e pertinenze con esclusione di quelle classificate nelle categorie A1, A8, A9	non soggetta

➤ **di dare atto**, ai sensi dell'articolo 1, comma 682, della L. n. 147/2013, che il gettito stimato della TASI, iscritto nel Bilancio di previsione finanziario 2019/2021, derivante dall'applicazione della TASI sui fabbricati rurali strumentali, è pari ad € 12.000,00;

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

➤ **di approvare**, per l'anno 2019, le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), in ottemperanza a quanto prescritto dall'articolo 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni:

A) Utenze domestiche

Nucleo familiare (n. componenti)	Quota fissa (€/m ² /anno)	Quota variabile (€/anno)
1	0,61965	50,43
2	0,72292	100,85
3	0,79669	129,22
4	0,85570	163,89
5	0,91472	204,86
6 o più	0,95898	236,37

B) Utenze non domestiche

n.	Categorie di attività	Quota fissa (€/m ² /anno)	Quota variabile (€/m ² /anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,392	0,467
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,695	0,828
3	Stabilimenti balneari	0,478	0,571
4	Esposizioni, autosaloni	0,345	0,415
5	Alberghi con ristorante	1,135	1,354
6	Alberghi senza ristorante	0,809	0,964
7	Case di cura e riposo	0,922	1,100
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,007	1,203
9	Banche ed istituti di credito	0,548	0,657
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,936	1,115
	- idem utenze giornaliere	0,005	0,006
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,225	1,459
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,832	0,989
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,983	1,170
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,634	0,755
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,775	0,922
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	5,797	6,905
	- idem utenze giornaliere	0,025	0,030
17	Bar, caffè, pasticceria	3,442	4,096
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,958	2,334
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,962	2,335
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5,731	6,829
	- idem utenze giornaliere	0,031	0,037
21	Discoteche, night-club	1,267	1,512

Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100 per cento.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 22 del Regolamento di disciplina del tributo sui rifiuti (TARI), per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe,

rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

➤ **di confermare l'applicazione**, a decorrere dal 1° gennaio 2019, delle **riduzioni tariffarie della TARI** previste dall'articolo 16 (*Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso*), dall'articolo 17 (*Riduzioni tariffarie per minore produzione e per smaltimento in proprio di rifiuti*), dall'articolo 18 (*Riduzioni tariffarie per avvio al riciclo dei rifiuti*) e dall'articolo 19 (*Mancato o irregolare svolgimento del servizio*) del Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione C.C. n. 16 del 29/04/2016;

➤ **di dare atto** che, sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI), si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in misura percentuale pari all'aliquota deliberata dalla Provincia di Cremona con deliberazione del Presidente n. 123 del 05/10/2018, con la quale il predetto tributo provinciale (TEFA) è stato confermato, per il triennio 2019/2021, nella misura massima del 5%, pari agli esercizi 2016, 2017 e 2018, dando atto che le risorse introitate a tale titolo sono finalizzate in parte ad interventi provinciali per la difesa e la tutela dell'integrità fisica e ambientale del territorio provinciale, oltre che al finanziamento delle spese generali di funzionamento;

3) **DI STABILIRE** le seguenti scadenze relative al versamento, per l'anno 2019, dell'imposta unica comunale (IUC), distintamente per la componente IMU, per la componente TASI e per la componente TARI:

IMU	Acconto	16 giugno 2019
	Saldo	16 dicembre 2019
TASI	Acconto	16 giugno 2019
	Saldo	16 dicembre 2019
TARI	1^ Rata	16 luglio 2019
	2^ Rata	16 settembre 2019
	3^ Rata	16 novembre 2019

4) **DI RISERVARSI**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che dovessero risultare necessarie, per effetto di sopravvenuti norme statali in materia;

5) **DI DARE ATTO** che le aliquote e tariffe di applicazione della IUC qui approvate decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006;

6) **DI FAR CONSTARE** che la gestione delle attività di accertamento e riscossione spontanea della IUC, nelle sue componenti IMU, TASI e TARI, sarà prettamente interna, ossia eseguita in economia, con personale proprio, direttamente dal Comune di Gussola;

7) **DI DARE ATTO** che la gestione delle attività afferenti alla riscossione coattiva della IUC avverrà in conformità alle determinazioni assunte da questo organo consiliare con deliberazione C.C. n. 25 del 08/07/2017, di delega delle funzioni e delle attività relative alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e delle entrate patrimoniali del Comune di Gussola al soggetto pubblico al quale è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale "Agenzia delle entrate-Riscossione", ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 2-bis del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, e successive modificazioni;

8) **DI FAR CONSTARE** che la presente deliberazione costituirà allegato al Bilancio di previsione finanziario 2019/2021, in corso di approvazione, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

9) **DI EVIDENZIARE** che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, la presente deliberazione dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

10) **DI TRASMETTERE**, pertanto, copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ed all'Ufficio Tributi del Comune di Gussola, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

11) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà pubblicata, con effetto di pubblicità legale, per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio *on line*, nel sito *web* istituzionale, del Comune di Gussola, accessibile al pubblico, ai sensi del combinato disposto dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, commi 1 e 5, della Legge 18 giugno 2009, n. 69;

12) **DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione appositamente destinata;

13) **DI ASSOLVERE** agli obblighi di pubblicazione prescritti, in materia di trasparenza, dal D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

considerata l'urgenza di provvedere in merito e ritenuta sussistente la necessità di anticipare l'esecuzione del presente provvedimento con separata ed autonoma votazione, atta a disporre l'immediata eseguibilità, al fine di procedere, senza ritardo e pregiudizi al buon andamento dell'amministrazione, con gli atti conseguenti,

DOPO separata ed autonoma votazione, espressa in forma palese,

CON voti favorevoli n. 7 (Stefano Belli Franzini, Mirko Fortunati, Pier Luigi Franchi, Gian Carla Bosoni, Vanessa Azzoni, Vittorino Lodi Rizzini, Marco Daolio), contrari nessuno, astenuti n. 2 (Nicolò Mangoni, Mara Viola), legalmente espressi, per alzata di mano, dal Sindaco e dai n. 6 (sei) Consiglieri votanti su n. 8 (otto) Consiglieri presenti,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-



COMUNE DI GUSSOLA
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. **9** Data Delibera **16/03/2019**

OGGETTO

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE TARIFFE ED ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE
	Data 11/03/2019 IL Responsabile di Servizio F.to TORRI DENIS GIORDANA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE
	Data 11/03/2019 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.to TORRI DENIS GIORDANA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 9 DEL 16/03/2019

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to SIG. BELLI FRANZINI STEFANO

IL SEGRETARIO COMUNALE REGG]

F.to DOTT. CINI MARCO

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il **20/03/2019** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data: 20/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE REGG]

F.to DOTT. CINI MARCO

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data: 20/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE REGG]

DOTT. CINI MARCO

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno **16/03/2019 00:00:00**

Data 30/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE REGG]

F.to DOTT. CINI MARCO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno **30/03/2019**

Data 30/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE REGG]

F.to DOTT. CINI MARCO



COMUNE DI GUSSOLA

Provincia di Cremona

Piazza Comaschi Carlo n. 1 – 26040 GUSSOLA (CR)

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00298700196

Tel. 0375-263311 - Telefax 0375-260923 - E-mail: comune.gussola@unh.net

P.E.C.: comune.gussola@pec.regione.lombardia.it

Sito web istituzionale: www.comune.gussola.cr.it

Allegato alla deliberazione C.C. n. 9 del 16/03/2019

IL SINDACO
Stefano Belli Franzini

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
Dott. Marco Cini

Piano Finanziario
TASSA RIFIUTI (TARI) 2019

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

UTENZE NON DOMESTICHE
UTENZE DOMESTICHE

PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD

DATI GENERALI	inserire	%	Costi da coprire	
Costi fissi no K n-1	144.384,34	0,05%	144.456,53	Costi fissi no K
CKn	22.395,51	0%	22.395,51	CKn
Costi variab n-1	154.229,81	0,05%	154.306,92	Costi variabili
Riduz. Rd Ud €	6.500,00		€ 321.158,97	TOTALE COSTI
Totale RSU kg	1.447.926,00			
Tasso inflaz. Ip	1,00%		€ 11.009,66	riduzioni da piano finanziario
Recup. Prod. Xn	0,95%		€ 310.149,31	TOTALE GETTITO NETTO

DISTRIBUZIONE DATI						
Utenze	RIFIUTI		COSTI			
	kg	%	Costi fissi	Costi var.	Riduz. Rd Ud	Costi var. corr.
Ud	1.236.761	85,42	€ 142.518,40	€ 131.802,85	€ 6.500,00	€ 125.302,85
Und	211.165	14,58	€ 24.333,65	€ 22.504,07	-€ 6.500,00	€ 29.004,07
Totale	1.447.926	100,00	€ 166.852,04	€ 154.306,92	€ -	€ 154.306,92

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

n	Inserire Stot(n)	Inserire N(n)	Inserire Ps
1	53275	349	50%
2	52577	318	50%
3	37988	223	50%
4	30892	175	50%
5	8323	47	50%
6 o più	7493	36	50%
Totale	190548	1148	

TARIFFE	
Fisso €/mq	Variabile €
0,61965	50,43
0,72292	100,85
0,79669	129,22
0,85570	163,89
0,91472	204,86
0,95898	236,37

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Inserire % aumento ut. giornaliera (≤ 100%):

100%

n.	Attività	Inserire Stot(ap)	Inserire Ps
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1.063,00	50%
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	306,00	50%
3	Stabilimenti balneari	0,00	50%
4	Esposizioni, autosaloni	4.952,00	50%
5	Alberghi con ristorante	366,00	50%
6	Alberghi senza ristorante	0,00	50%

Tariffe	
Fisso €/mq	Variab. €/mq
0,392	0,467
0,695	0,828
0,478	0,571
0,345	0,415
1,135	1,354
0,809	0,964

7	Case di cura e riposo	0,00	50%	0,922	1,100
8	Uffici, agenzie, studi professionali	2.320,00	50%	1,007	1,203
9	Banche ed istituti di credito	885,00	100%	0,548	0,657
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	2.208,00	50%	0,936	1,115
	- idem utenze giornaliere	146,00	50%	0,005	0,006
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	369,00	50%	1,225	1,459
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	2.447,00	50%	0,832	0,989
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1.729,00	50%	0,983	1,170
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3.954,00	50%	0,634	0,755
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	2.851,00	50%	0,775	0,922
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	137,00	50%	5,797	6,905
	- idem utenze giornaliere	0,00	0%	0,025	0,030
17	Bar, caffè, pasticceria	934,00	0%	3,442	4,096
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	465,00	50%	1,958	2,334
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	32,00	50%	1,962	2,335
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	35,00	0%	5,731	6,829
	- idem utenze giornaliere	50,00	0%	0,031	0,037
21	Discoteche, night-club	1.386,00	50%	1,267	1,512

26.635,00

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE FISSA

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD

Ctuf: € 142.518,40

TFd

n	Ka	Sot(n)	Ka.Stot(n)	Quf	Quf.Ka(n)
1	0,84	53275	44.751,00	0,737674	0,620
2	0,98	52577	51.525,46	0,737674	0,723
3	1,08	37988	41.027,04	0,737674	0,797
4	1,16	30892	35.834,72	0,737674	0,856
5	1,24	8323	10.320,52	0,737674	0,915
6 o più	1,30	7493	9.740,90	0,737674	0,959

Totale 193.199,64

Gettito
€ 33.011,66
€ 38.009,00
€ 30.264,59
€ 26.434,35
€ 7.613,18
€ 7.185,61

€ 142.518,40

Verificato

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

CVd (€)

CVd (€)

Qtot (kg)

Cu (€/kg)

Quv

€ 125.302,85

€ 1.236.760,96

€ 0,10131534

622,1444514

Inserire

TVd

n	Kb min	Kb max	Ps	Kb(n)	N(n)	Kb(n).N(n)	Quv	Gettito
1	0,60	1,00	50%	0,80	349	279,2	50,43	€ 17.598,751
2	1,40	1,80	50%	1,60	318	508,8	100,85	€ 32.071,076
3	1,80	2,30	50%	2,05	223	457,15	129,22	€ 28.815,433
4	2,20	3,00	50%	2,60	175	455	163,89	€ 28.679,913
5	2,90	3,60	50%	3,25	47	152,75	204,86	€ 9.628,256
6 o più	3,40	4,10	50%	3,75	36	135	236,37	€ 8.509,425

Totale 1987,9

€ 125.302,854

Verificato

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE FISSA

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD

Ctapf 24.333,65
 QTnd 25.732,07
 Qapf 0,94565444

Inserire % di aumento per utenze giornaliere (fino a 100%) **100%**

TARIFFE

	Attività	Kc min.	Kd max.	Ps	Kc	Stot(ap)	Stot(ap).Kc	TF(ap)	Gettito
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	50%	0,415	1.063,00	441,15	0,392	417,17
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,67	0,80	50%	0,735	306,00	224,91	0,695	212,69
3	Stabilimenti balneari	0,38	0,63	50%	0,505	0,00	0,00	0,478	0,00
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	50%	0,365	4.952,00	1807,48	0,345	1.709,25
5	Alberghi con ristorante	1,07	1,33	50%	1,200	366,00	439,20	1,135	415,33
6	Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	50%	0,855	0,00	0,00	0,809	0,00
7	Case di cura e riposo	0,95	1,00	50%	0,975	0,00	0,00	0,922	0,00
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13	50%	1,065	2.320,00	2470,80	1,007	2.336,52
9	Banche ed istituti di credito	0,55	0,58	100%	0,580	885,00	513,30	0,548	485,40
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,87	1,11	50%	0,990	2.208,00	2185,92	0,936	2.067,12
	- idem utenze giornaliere	1,74	2,22	50%	1,980	146,00	289,08	1,872	273,37
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	50%	1,295	369,00	477,86	1,225	451,89
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	0,72	1,04	50%	0,880	2.447,00	2153,36	0,832	2.036,33
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	50%	1,040	1.729,00	1798,16	0,983	1.700,44
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	50%	0,670	3.954,00	2649,18	0,634	2.505,21
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	50%	0,820	2.851,00	2337,82	0,775	2.210,77
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,84	7,42	50%	6,130	137,00	839,81	5,797	794,17
	- idem utenze giornaliere	9,68	14,84	0%	9,680	0,00	0,00	9,154	0,00
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	0%	3,640	934,00	3399,76	3,442	3.215,00
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	50%	2,070	465,00	962,55	1,958	910,24
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	50%	2,075	32,00	66,40	1,962	62,79
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	10,44	0%	6,060	35,00	212,10	5,731	200,57
	- idem utenze giornaliere	12,12	20,88	0%	12,120	50,00	606,00	11,461	573,07
21	Discoteche, night-club	1,04	1,64	50%	1,340	1.386,00	1857,24	1,267	1756,31
						26.635	25732,07		24.333,65

Verificato

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD

CVnd 29.004,07

QTnd 211.165,05

Cu 0,137352612

% aumento utenze giornaliere 100%

Inserire

	Attività	Kd min.	Kd max.	Ps	Kd	Stot(ap)	Qnd	TARIFFE	Gettito
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60	4,20	50%	3,400	1.063	3.614	0,467	496,42
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	5,51	6,55	50%	6,030	306	1.845	0,828	253,44
3	Stabilimenti balneari	3,11	5,20	50%	4,155	0	0	0,571	0,00
4	Esposizioni, autosaloni	2,50	3,55	50%	3,025	4.952	14.980	0,415	2.057,51
5	Alberghi con ristorante	8,79	10,93	50%	9,860	366	3.609	1,354	495,67
6	Alberghi senza ristorante	6,55	7,49	50%	7,020	0	0	0,964	0,00
7	Case di cura e riposo	7,82	8,19	50%	8,005	0	0	1,100	0,00
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21	9,30	50%	8,755	2.320	20.312	1,203	2.789,85
9	Banche ed istituti di credito	4,50	4,78	100%	4,780	885	4.230	0,657	581,04
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,11	9,12	50%	8,115	2.208	17.918	1,115	2.461,07
	- idem utenze giornaliere	14,22	18,24	50%	16,230	146	2.370	2,229	325,47
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80	12,45	50%	10,625	369	3.921	1,459	538,51
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	5,90	8,50	50%	7,200	2.447	17.618	0,989	2.419,93
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	9,48	50%	8,515	1.729	14.722	1,170	2.022,16
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,50	7,50	50%	5,500	3.954	21.747	0,755	2.987,01
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,92	50%	6,710	2.851	19.130	0,922	2.627,58
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	39,67	60,88	50%	50,275	137	6.888	6,905	946,04
	- idem utenze giornaliere	79,34	121,76	0%	79,340	0	0	10,898	0,00
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82	51,47	0%	29,820	934	27.852	4,096	3.825,53
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43	19,55	50%	16,990	465	7.900	2,334	1.085,13
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59	21,41	50%	17,000	32	544	2,335	74,72
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72	85,60	0%	49,720	35	1.740	6,829	239,02
	- idem utenze giornaliere	99,44	171,20	0%	99,440	50	4.972	13,658	682,92
21	Discoteche, night-club	8,56	13,45	50%	11,005	1.386	15.253	1,512	2.095,03

211.165

29.004,07

Verificato